

proposta di legge n. 202

a iniziativa popolare

ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e della l.r. 5 settembre 1974, n. 23

—————
presentata in data 20 aprile 2012

dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza in data 19 aprile 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE

—————

Signori Consiglieri,

il progetto di legge in esame ha quale finalità la riduzione dei costi gestionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale: forte segnale della necessità che la politica regionale gravi sempre meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, sulle tasse dei cittadini che, nella maggior parte dei casi, vivono in situazioni di difficoltà economiche e sociali importanti.

Non solo, infatti, la grave situazione economica colpisce il nostro paese e impone scelte coraggiose volte alla riduzione dei costi complessivi della politica, ma il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco trasparente di denaro pubblico, devono fare ripensare alle indennità che i politici percepiscono nell'esercizio delle loro funzioni.

Sembra ormai che sfugga ai più il fatto fondamentale che la politica è un servizio e non un mestiere.

Il progetto di legge prevede la riduzione dell'indennità di funzione mantenendola agganciata a quella percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

Il progetto, inoltre, prevede l'eliminazione dei rimborsi forfettari di cui beneficiano i Consiglieri, sostituiti da rimborsi che coprano le spese effettivamente e realmente sostenute nell'esercizio

delle loro funzioni e l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio, attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento del sessantesimo anno di età, nonché l'innalzamento dell'età per la fruizione dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri regionali da sessanta a sessantacinque anni.

Riteniamo infatti siano privilegi inaccettabili che devono essere aboliti.

In particolare, l'assegno vitalizio, cumulabile totalmente ad altre pensioni, è un buco nero del bilancio regionale. A versare un contributo del 20% sull'indennità mensile lorda sono i componenti del Consiglio regionale. Ma la lista dei beneficiari del vitalizio aumenta anno per anno, in corrispondenza con l'innalzamento delle aspettative di vita. Pertanto, le trattenute effettuate non coprono i vitalizi degli ex consiglieri e, in prospettiva, il disavanzo non potrà far altro che aumentare. Mentre i contributi diminuiranno con il diminuire dei componenti del Consiglio regionale, a salire saranno solamente il numero di pensionati ed eredi.

Ancora una volta, a pagare è il bilancio della Regione, cioè i cittadini.

Al fine di contemperare la necessità di rigore nell'uso dei soldi pubblici con la necessità del rispetto dei diritti già acquisiti, la modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura.

Art. 1

*(Trattamento indennitario
dei Consiglieri regionali)*

1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali spetta il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di funzione;
- b) indennità e rimborso spese di missione.

Art. 2

(Indennità di funzione)

1. Al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale è corrisposta un' indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

2. Al Vicepresidente della Giunta regionale è corrisposta un' indennità di funzione pari al 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

3. Ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa e componenti della Giunta è corrisposta una indennità di funzione pari al 62 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

4. Ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è corrisposta un' indennità di funzione pari al 60 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

5. Ai Presidenti delle Commissioni consiliari è corrisposta un' indennità di funzione pari al 58 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

6. Ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari è corrisposta un' indennità di funzione pari al 55 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

7. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una indennità di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

8. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità di funzione. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

9. L'indennità di funzione non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni

di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione, oppure da enti ai quali la Regione partecipa.

10. Le indennità disciplinate al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolge più di una delle funzioni indicate ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 è corrisposta l'indennità più favorevole.

11. Le indennità indicate al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

12. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi indicati al comma 9 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, oppure una dichiarazione negativa.

13. In caso di inadempienza all'obbligo indicato al comma 12, il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida il Consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Se il Consigliere persiste nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea medesima.

Art. 3

(Indennità di missione)

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della regione Marche per l'espletamento delle funzioni esercitate spetta un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per i magistrati del Consiglio di Stato ai sensi della normativa statale vigente.

2. Per le missioni all'estero e nel territorio nazionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta secondo modalità determinate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa può inoltre stipulare convenzioni con società operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico dell'Assemblea legislativa, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali documenti possono essere usati dal solo Consigliere regionale intestatario.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa emana le disposizioni attuative delle norme indicate al presente articolo.

Art. 4*(Assicurazione infortuni)*

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.

3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:

- a) morte;
- b) invalidità permanente;
- c) invalidità temporanea.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.

5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: sessanta per cento a carico del Consigliere regionale, quaranta per cento a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa.

Art. 5*(Impedimento del mandato)*

1. Ai Consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale non consiglieri sottoposti dalla magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, non è corrisposto il trattamento indennitario previsto dall'articolo 2.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai soggetti indicati al comma 1 è corrisposta, riferita al periodo di impedimento, l'ammontare complessivo della somma loro spettante.

Art. 6*(Collocamento in aspettativa)*

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti hanno efficacia retroattiva alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla

data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 7

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 6 possono optare, in luogo della indennità di funzione, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione specificata al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennità di missione prevista dall'articolo 3.

4. L'opzione indicata al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 8

(Trattenute sull'indennità di funzione)

1. Sull'indennità di funzione lorda indicata all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato disciplinata all'articolo 9 per un periodo massimo di dieci anni.

Art. 9

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.

4. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'ultima indennità lorda indicata all'articolo 2 percepita dal Consi-

gliere regionale per ogni anno di mandato esercitato fino ad un massimo di 10 anni.

5. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

6. Il Consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva alla nona.

2. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) ancorché abrogata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.

3. Per i consiglieri cessati dal mandato l'assegno vitalizio è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatti salvi coloro che fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge dell'assegno medesimo sia nella forma diretta che in quella di reversibilità.

4. Per i consiglieri rieletti nelle legislature successive alla nona l'esercizio del mandato consiliare non produce effetti giuridici ed economici ulteriori rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante impiego delle risorse che saranno iscritte nelle UPB 10101 e 10201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2015 e successivi.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r 13 marzo 1995, n. 23;
- b) l'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 35;

- c) l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55;
- d) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12;
- e) gli articolo 8 e 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6;
- f) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25;
- g) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.29;
- h) l'Articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14;
- i) l'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18;
- l) l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20.